Quindi ai renitenti di leva si toglierebbero le garenzie, che il matrimonio civile viene a conferire a coloro, che lo contraggono.

Il renitente certamente non ha un carattere simpatico, ma è il caso di osservare che nelle nostre colonie, e, specialmente, in quelle di Egitto, la renitenza non è mai determinata da un senso di ribellione. Se ciò fosse, fra i renitenti le idee sovversive sarebbero più diffuse di quanto realmente sono. Ma non è questa la ragione. La ragione è economica e professionale, e per ciò solo rende meno antipatica la renitenza. Quasi tutti i giovani sono impiegati nelle aziende a 16 o 17 anni, e, quando debbono venire in Italia per compiere il servizio militare, al ritorno nella colonia trovano naturalmente il loro posto occupato. Quindi la renitenza, come dicevo, è determinata da una necessità economica.

Ad ogni modo lo Stato segue questo criterio, che, quando un cittadino manca al suo dovere di soldato, viene punito col divieto di contrarre il matrimonio civile. Senonchè, e questo mi viene confermato da una lettera, giuntami dal Cairo, il matrimonio civile avviene di fatto.

Il renitente di leva, che si unisce in matrimonio col vincolo religioso, non ha che da presentare alla cancelleria consolare la dichiarazione del parroco, che ha celebrato il matrimonio religioso, e perciò solo il matrimonio è registrato ed è valido agli effetti di legge, come se fosse fatto davanti al console.

Inoltre tutto ciò è facilitato da ragioni economiche, perchè, mentre il matrimonio, fatto davanti al console, viene a costare dalle 75 alle 80 lire, quello fatto davanti al parroco costa invece 8 o 10 lire. Cosicchè avviene che anche molti giovani, che non sono renitenti, preferiscono contrarre il matrimonio religioso e farlo registrare agli effetti di legge, perchè in tal modo risparmiano 70 od 80 lire, che, per molti, rappresentano un vero capitale.

Le sanzioni penali, che lo Stato vorrebbe dare a coloro, che rifuggono dal servizio militare, sono così completamente eliminate dall'intervento della chiesa, la quale si sostituisce al console, celebra il matrimonio religioso, che il console poi registra.

Si è dunque riusciti ad ottenere nelle colonie la soluzione del problema, che da tanto tempo ci appassiona, e cioè la sicurezza di aver sempre la precedenza del matrimonio religioso sul matrimonio civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valvassori-Peroni.

VALVASSORI-PERONI. Onorevoli colleghi! In questi ultimi tempi ad opera degli Stati Uniti d'America noi assistiamo ad un fatto che avrà grandi ripercussioni nelle relazioni politiche internazionali. Consentitemi poche parole su tale argomento degno di ogni nostra migliore attenzione.

Il tema dei trattati di arbitrato è e sarà senza dubbio la maggiore caratteristica del secolo ventesimo in materia di politica estera: ne sarà il maggior titolo d'onore.

Nel secolo decorso il molteplice e vario sviluppo dei rapporti di diritto internazionale, la moltitudine dei nuovi interessi commerciali e civili ha creato tutta una grande fioritura di trattati e di uffici internazionali. Così le convenzioni postali e telegrafiche, le convenzioni ferroviarie e marittime, le leggi sulla proprietà artistica e letteraria, sui pesi e misure, sull'estradizione dei delinquenti, ecc., costituiscono un immenso progresso nelle relazioni internazionali.

Ma sembra che il secolo nostro riservi ancora maggiori tesori per la civiltà con i trattati di arbitrato inspirati alla suprema guarentigia della pace. Sembra che l'idea divinata nella sua pienezza dal filosofo alemanno, da Emanuele Kant, si affacci viva oggi più che mai alla attenzione dei popoli. Ed è dagli Stati Uniti che oggi parte una invocazione alle grandi potenze europee per la stipulazione di un trattato di arbitrato permanente e generale.

Ma intendiamoci. Il trattato d'arbitrato proposto dagli Stati Uniti differenzia in modo rilevantissimo da quei trattati di arbitrato che anche l'Italia ha in questi ultimi anni conchiusi con altre grandi nazioni, come, per esempio, con la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, il Portogallo, la Svizzera, Cuba, il Venezuela, l'Argentina e via via. Perocchè tutti questi trattati limitano l'arbitrato « alle vertenze d'indole giuridica o relative all'interpretazione di trattati esistenti fra le due parti contraenti ed a condizione che tali vertenze non tocchino gli interessi vitali, l'indipendenza, e l'onore dei due Stati contraenti e non concernano gli interessi di terze potenze ».

Tale limitazione, come ognun vede, è di grande portata, poichè essa viene a togliere ogni efficacia al trattato stesso nei momenti più gravi, quando cioè sorgesse tra gli stessi Stati una di quelle contese gravi che possono portare ad una conflagrazione. Tale limitata clausola compromissoria è precisa-